



CONVITTO NAZIONALE UMBERTO I

Scuola Primaria – Scuola Secondaria I grado

Liceo Classico Europeo - Liceo Scientifico Internazionale

Liceo Scientifico Cambridge International – Liceo Economico Sociale

via Bligny, 1 bis 10122 TORINO C.F. 80088620010

011.4338740 / 011.4396735

e-mail: convittonazionale@cnuto.it sito web: www.cnuto.gov.it



REGOLAMENTO INTERNO CENTRO RESIDENZIALE MASCHILE E FEMMINILE

Articolo 1

Doveri dei convittori e delle convittrici

1. Il Convitto si configura come un'istituzione finalizzata alla crescita umana, sociale e culturale di ogni individuo, alla promozione dei valori della democrazia, della tolleranza, della solidarietà nonché al successo scolastico in un contesto nel quale la vita comunitaria, il mutuo rispetto e le regole di convivenza civile assumono ampia e strutturata valenza educativa. L'ammissione di uno studente come convittore non è un obbligo per l'istituto e non si configura come diritto per chi ne faccia istanza o per chi ne abbia goduto negli anni precedenti. Si precisa che l'iscrizione alle scuole interne al convitto costituisce precedenza nell'ammissione ai centri residenziali.
2. Il convittore/trice è tenuto a rendere conto al Rettore e agli Educatori del suo comportamento disciplinare e scolastico. La Direzione e gli educatori terranno informata la famiglia sul comportamento di cui sopra attraverso comunicazioni specifiche.
3. Il convittore/trice è tenuto a rispettare le indicazioni degli educatori; a rispettare le regole di convivenza democratica; ad assumere un comportamento educato e corretto verso tutto il personale in servizio nel Convitto.
4. Il convittore/trice è tenuto ad osservare gli orari predisposti per le attività interne, in particolare per quanto riguarda il tempo da dedicare allo studio pomeridiano e serale.
5. Il convittore/trice deve curare, con la massima scrupolosità l'igiene della propria persona, la pulizia e l'ordine della propria biancheria e della stanza assegnata.
6. Ogni convittore/trice è tenuto a mantenere la propria camera sempre in ordine, rispettando la disposizione delle suppellettili, per non intralciare il normale lavoro del personale di servizio e, soprattutto, per garantire il rispetto delle regole di sicurezza. Si precisa altresì che è fatto divieto assoluto tenere in camera animali, fornelli elettrici, candele, incensi e medicinali, quest'ultimi se non espressamente autorizzati da personale medico ed averne informato gli educatori del convitto.
7. In occasione di ospitalità temporanea nei locali dei CCRR (studenti in mobilità, scambi culturali) è valido il presente regolamento salvo diverse disposizioni da parte della Direzione.

8. I convittori frequentanti scuole esterne al convitto, dovranno recarsi presso l'istituto frequentato e far rientro in convitto autonomamente, esonerando la Direzione ed il personale educativo da ogni responsabilità.

Articolo 2

Permessi di libera uscita

1. È concesso ai convittori e alle convittrici minorenni di usufruire di permessi di uscita giornaliera di un'ora, dal lunedì al giovedì, di due ore al venerdì e di quattro ore al sabato e la domenica, con rientro entro le ore 19, a condizione che sia stata depositata ad inizio anno un'autorizzazione specifica, con validità annuale o temporanea (permessi annuali) da parte dei genitori o da chi ne fa le veci, sollevando la Direzione e il personale educativo da ogni e qualsiasi responsabilità

2. È prevista, inoltre, la possibilità, per i convittori minorenni, di usufruire di permessi giornalieri straordinari previa richiesta scritta della famiglia (anche via mail), alla Direzione e agli educatori in servizio, specificandone i motivi. Anche in questo caso il rientro in convitto dovrà avvenire entro le ore 19.

3. Ai convittori/trici maggiorenni è consentito, previa richiesta su apposito modulo, usufruire di permessi di uscita giornalieri di 5 ore, con rientro in convitto entro le ore 23 dalla domenica al venerdì ed entro le 23,30 il sabato.

4. La Direzione e gli educatori possono revocare i permessi d'uscita richiesti dai genitori dei convittori/trici o dagli stessi convittori per motivi di ordine disciplinare e/o didattici.

5. È data la possibilità ai convittori/trici di uscire accompagnati dall'educatore, purché ci siano le condizioni.

Articolo 3

Pernottamento fuori convitto

1. Convittori minorenni ospitati presso terzi non indicati nei "permessi permanenti":

È necessaria la richiesta scritta, correlata da copia di documento d'identità (anche via mail o sms) della famiglia del convittore contenente nominativo, indirizzo e recapito telefonico della famiglia ospitante. La famiglia ospitante si assume la responsabilità del minore sollevando la Direzione e il personale educativo da ogni responsabilità.

2. Convittori maggiorenni: possono pernottare fuori dal convitto presso terzi indicati nei "permessi permanenti" previa richiesta scritta su apposito modulo interno, sollevando la Direzione e il personale educativo da ogni responsabilità. Nel caso in cui le persone ospitanti non siano indicate nei permessi permanenti la famiglia del convittore dovrà autorizzarne l'uscita.

Per quanto concerne tutte le richieste di uscita, si precisa che i convittori devono provvedere responsabilmente e per tempo a presentarle alla Direzione, e agli educatori in servizio, perché possano essere opportunamente vagliate e concesse.

Articolo 4

Vacanze e rientri in famiglia

1. La durata dell'anno scolastico ed i limiti delle vacanze sono stabiliti da apposito decreto del Consiglio d'Istituto.
2. La famiglia dovrà provvedere alle spese di viaggio del figlio/a che rientra a casa e assumersi ogni responsabilità, o venendo personalmente a prelevare il figlio/a o depositando un'autorizzazione scritta all'inizio dell'anno che consenta al convittore/trice di viaggiare da solo/a.
3. Ogni ritardo, rispetto al calendario scolastico, nel ritorno in Convitto dalle vacanze o dai settimanali rientri in famiglia dovrà essere giustificato dai genitori o da chi ne fa le veci.
4. Al rientro in convitto, il convittore ha l'obbligo di presentarsi all'educatore per segnalare la propria presenza.
5. Per i convittori delle classi V°, impegnati negli esami di stato, il rientro definitivo in famiglia o comunque l'uscita dall'istituto dovrà avvenire nelle 24 ore successive alla prova orale conclusiva, salvo casi particolari autorizzati dalla Direzione.

Articolo 5

Autorizzazioni rispetto all'ingresso e alla permanenza nei locali del convitto

1. I convittori/trici che vogliono invitare i semiconvittori durante le ore d'intervallo pomeridiano devono chiedere autorizzazione all'educatore in servizio che a sua discrezione ne valuterà le modalità.
2. Per le persone esterne al convitto è necessaria l'autorizzazione del Rettore o dell'educatore presente in servizio. Si precisa altresì che non è permessa la permanenza dei genitori dei convittori/trici e di loro amici all'interno dei locali del Convitto, se non previa autorizzazione dell'educatore/trice in servizio.

Articolo 6

Responsabilità per danni cagionati

1. Chi procura danni volontariamente, o per grave distrazione, alle cose del Convitto, dovrà risarcire integralmente le spese del danno e sarà soggetto ad una eventuale sanzione in relazione alla volontarietà ed entità del danno provocato.
2. Non è consentito portare in Convitto oggetti di valore. Onde prevenire spiacevoli inconvenienti, ogni convittore/trice è invitato/a a consegnare ai coordinatori di settore documenti, somme di denaro, ecc. con la possibilità di effettuare prelievi secondo la necessità, come da disposizione della famiglia. La custodia sarà in tal modo garantita, salvo eventi imprevedibili.

3. La Direzione, pur cercando di prevenire con ogni strumento legale in suo possesso ogni eventuale furto, declina qualsiasi responsabilità riguardo a somme di denaro e oggetti trafugati, ecc. che non siano stati affidati ufficialmente in custodia agli educatori.
4. La Direzione si riserva di effettuare controlli nelle camere e negli armadietti dei convittori/trici, alla presenza degli stessi.

Articolo 7 Assistenza medica

1. Tutti i convittori/trici all'arrivo in Convitto devono essere muniti di un certificato medico che attesti l'idoneità alla vita convittuale, nonché della tessera sanitaria .
2. La famiglia del convittore deve altresì compilare, con l'ausilio del proprio medico di base, il modulo interno denominato “scheda medica” e consegnarlo agli educatori di settore che provvederanno ad archivarlo, dandone copia in infermeria, tutelandone la privacy, come da regolamento programmatico sulla la sicurezza (D. L.vo 196 del 30/6/2003).
3. È garantita l'assistenza sanitaria di un medico del servizio sanitario nazionale e dall'infermiera presente in Convitto.

Articolo 8 Organizzazione interna

1. Al mattino, l'educatore sveglia i ragazzi secondo le esigenze di ciascuno e tenendo conto della diversa tipologia delle scuole frequentate. Indicativamente tale orario va dalle ore 6.30 alle 7.30 (giorni feriali); nei giorni prefestivi e festivi tale orario viene di volta in volta concordato con l'educatore, ma non oltre le ore 11.
2. Ogni convittore è tenuto ad alzarsi senza indugiare e senza costringere l'educatore a ripetuti richiami. I convittori/trici sono tenuti ad attendere con cura alla pulizia e all'ordine della propria persona e della propria camera, nonché a rifarsi il letto. A nessuno è consentito di rimanere arbitrariamente a letto.
3. Il convittore che non si sentisse in grado di alzarsi, perché ammalato o indisposto, è tenuto ad avvertire l'educatore che informerà l'infermiera entro le h. 9.
4. A nessuno è permessa la presenza nei locali del Convitto durante le attività scolastiche, se non per motivi di salute.

Refettorio

5. Il servizio di mensa funziona con il seguente orario:

1^ colazione	Ore 7.00–8.00 da lunedì al venerdì; entro le ore 10.00 sabato e domenica
Pranzo	ore 13.00 –14.30 nei giorni feriali ore 13.00 il sabato e la domenica
Cena	ore 19.15 nei giorni feriali e festivi

6. A mensa è d'obbligo la più assoluta puntualità. I convittori/trici si possono presentare in refettorio solo se in ordine nella persona e nei vestiti, mantenendo sempre un contegno

decoroso e corretto. Eventuali osservazioni sulla quantità o qualità del cibo vanno riferite, con i dovuti modi, all'educatore che le riferirà agli addetti della cucina. Ai convittori non è consentito allontanarsi dal refettorio senza il permesso dell'educatore.

7. È fatto divieto di invitare a pranzo o a cena persone estranee, se non previa autorizzazione della Direzione.

Studio

8. I convittori/trici che frequentano le scuole annesse al Convitto devono quotidianamente fermarsi a studio, salvo eccezioni di volta in volta stabilite tra gli educatori del centro residenziale e gli educatori di classe e concordate con la Direzione.

9. Tutti gli altri convittori/trici che frequentano scuole esterne dopo il pranzo devono fermarsi a studiare con la massima serietà ed impegno nelle proprie camerette, svolgendo i compiti loro assegnati senza disturbare lo studio altrui o recandosi nelle apposite aule studio.

Sport

10 Il Convitto, come Istituzione educativa, promuove lo sport quale mezzo insostituibile di crescita umana e sociale. A tutti i convittori si consiglia vivamente, nei limiti dei propri impegni scolastici, una o più pratiche sportive che possono essere organizzate all'interno dell'Istituto o, a richiesta dei ragazzi, frequentate all'esterno. I convittori nell'espletamento di qualsiasi attività sportiva, sia interna sia esterna, devono sempre osservare un comportamento corretto, rispettoso delle persone e delle cose.

Attività ricreative

11. Durante i fine settimana e nelle ore serali sono previste attività sportive, ricreative e culturali programmate ad inizio anno o stabilite di volta in volta. Chi vi aderisce deve attenersi alle disposizioni impartite contribuendo con una seria e costante partecipazione al buon funzionamento di tali iniziative.

12.

ESEMPIO DI UNA GIORNATA TIPO
ORARIOANTIMERIDIANO
6.30–7.30 sveglia
7.00–8.00 colazione
8.00 scuola
ORARIOPOMERIDIANO
13.00–14.30 pranzo
13.30– 15.00 ricreazione
15.00–18.00 studio
ORARIOPRESERALE
18.00–19.10attività di svago o studio personale
19.15–19.45 cena

ORARIO SERALE
19.45–20.30 attività di svago
20.30–22.30 studio e attività ricreative – entro le ore 22.30 cura della persona
ORE 23.00 RIPOSO NOTTURNO

Articolo 9 Lavanderia - guardaroba

1. Per razionalizzare l'uso del servizio di lavanderia/guardaroba, è necessario e obbligatorio che tutti i capi di abbigliamento e di biancheria siano dotati di numero di matricola.
2. I capi privi della matricola obbligatoria verranno restituiti periodicamente (ogni tre mesi) ai convittori che ne dimostreranno il legittimo possesso.
3. Il Convitto non risponde di eventuale smarrimento di capi non contrassegnati.
4. Considerando il procedimento di lavaggio utilizzato in Convitto si sconsiglia di consegnare, per lavarli, capi di pregio.
5. Il guardaroba svolge il suo servizio secondo le modalità e gli orari affissi nei reparti maschile e femminile; ogni convittore è tenuto/a a prenderne visione ad inizio anno e ad attenersi scrupolosamente.

Articolo 10 Codice di disciplina

L'Istituzione educativa mira a promuovere e non a reprimere la personalità dei convittori, ma nel caso si dovessero verificare fatti gravi che infrangano le regole fondamentali della convivenza, la Direzione sarà costretta, su segnalazione degli educatori, ad assumere provvedimenti disciplinari, commisurati di volta in volta alla gravità del caso e consentendo comunque il ricorso alla Commissione di Garanzia.

1. Spetta a docenti, educatori e personale ATA far osservare agli allievi le norme di comportamento e riprendere con opportuni richiami chi dovesse tenere un comportamento inadeguato.
2. In caso di reiterate e gravi mancanze, spetterà alla Commissione di Disciplina adottare le sanzioni disciplinari che nei casi estremi possono prevedere l'allontanamento dello studente dal Convitto.
3. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica (Art. 4, comma 2. "Statuto delle Studentesse e degli Studenti").
4. I provvedimenti disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia.
5. Il provvedimento disciplinare può essere commutato in attività utili alla comunità, quali lavaggio stoviglie, smaltimento rifiuti o attività di volontariato.

6. Nessuno studente può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni, dopo che gli sono stati preventivamente comunicati gli addebiti.

7. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.

8. Il temporaneo allontanamento dello studente dal convitto può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

9. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni il Consiglio di disciplina stabilisce, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da prepararne il rientro in convitto.

10. Gli interventi disciplinari non concernono soltanto il comportamento del convittore all'interno dell'Istituto, ma anche quello tenuto in luoghi diversi (viaggi di istruzione, uscite educative, visite, spettacoli, assemblee, conferenze, eccetera).

11. In caso di atti o di comportamenti che violano le norme del codice penale, il Rettore, quando sia previsto dal codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa il convittore interessato, la famiglia e il Consiglio di disciplina.

12. L'allontanamento dello studente dal convitto può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 8, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

13. Per comportamenti non previsti o non esplicitamente indicati nel regolamento, gli organi competenti si regoleranno secondo criteri di analogia.

14. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione commessa e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto non solo della situazione personale del convittore, ma anche della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti.

Articolo 11 **Provvedimenti disciplinari**

1. In armonia con i principi sopra riportati, si indicano i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto su registro giornaliero dell'educatore;
- richiamo scritto su apposito registro con comunicazione alla famiglia;
- sospensione della libera uscita per uno o più giorni o sospensione della libera uscita

il sabato sera e/o divieto di partecipare ad uscite organizzate dal convitto;

- sospensione dal convitto da 1 a 5 giorni;
- sospensione dal convitto da 6 a 15 giorni.

2.

Inadempienze	Sanzioni disciplinari	Organi competenti
a. scorrettezze verso i compagni, gli educatori o il personale	1-Richiamo scritto sul registro dell'educatore 2- al secondo richiamo scritto, sospensione della libera uscita per un giorno e/o del sabato sera	Educatore
b. mancanze plurime ai doveri di diligenza e di puntualità	1-sospensione della libera uscita per un giorno e/o del sabato sera	Educatore
c. violazioni non gravi alle norme di sicurezza	1-Richiamo scritto sul registro dell'educatore 2- al secondo richiamo scritto, sospensione della libera uscita per un giorno e/o del sabato sera	Educatore
d. uso improprio o inopportuno di oggetti o di apparecchiature elettroniche (es. uso del personal computer oltre l'orario consentito)	1-Richiamo scritto sul registro dell'educatore 2- al secondo richiamo scritto, sospensione della libera uscita per un giorno e/o del sabato sera	Educatore
e. abbigliamento non consono all'ambiente scolastico-convittuale	1-Richiamo scritto sul registro dell'educatore 2- al secondo richiamo scritto, sospensione della libera uscita per un giorno e/o del sabato sera	Educatore
f. turpiloquio	1-Richiamo scritto sul registro dell'educatore 2- al secondo richiamo scritto, sospensione della libera uscita per un giorno e/o del sabato sera	Educatore
g. Disturbo continuato durante l'attività convittuale	1-sospensione della libera uscita per un giorno e/o del sabato sera	Educatore
h. Allontanamento non autorizzato durante le attività convittuali	1-sospensione della libera uscita per un giorno e/o del sabato sera	Educatore

Secondo il principio della gradualità l'educatore sanzionerà le inadempienze al comma 1 la prima volta con richiamo verbale (ad esclusione delle lettere g ed h).

3.

Inadempienze	Sanzioni disciplinari	Organi competenti
b. danneggiamento volontario di oggetti proprietà del convitto o di altri convittori	sospensione dal convitto da uno a cinque giorni o indicazione di attività alternative	Consiglio di disciplina
c. assenza ingiustificata, falsificazione della giustificazione	sospensione dal convitto da uno a cinque giorni o indicazione di attività alternative	Consiglio di disciplina
d. ingiurie e offese ai compagni, agli educatori e al personale	sospensione dal convitto da uno a cinque giorni o indicazione di attività alternative	Consiglio di disciplina
e. gravi scorrettezze verso i	sospensione dal convitto da uno a	Consiglio di

compagni, gli insegnanti e il personale	cinque giorni o indicazione di attività alternative	disciplina
f. violazioni gravi alle norme di sicurezza	sospensione dal convitto da uno a cinque giorni o indicazione di attività alternative	Consiglio di disciplina
g. mancanze gravi e recidive ai doveri di diligenza e di rispetto degli orari stabiliti	sospensione dal convitto da uno a cinque giorni o indicazione di attività alternative	Consiglio di disciplina
h. comportamenti che causino impedimento alla libera espressione di idee	sospensione dal convitto da uno a cinque giorni o indicazione di attività alternative	Consiglio di disciplina
i. comportamenti che offendano il comune senso del pudore	sospensione dal convitto da uno a cinque giorni o indicazione di attività alternative	Consiglio di disciplina
l. allontanamento non autorizzato dall'edificio scolastico	sospensione dal convitto da uno a cinque giorni o indicazione di attività alternative	Consiglio di disciplina
m. consumo di sostanze alcoliche e stupefacenti	sospensione dal convitto da uno a cinque giorni o indicazione di attività alternative	Consiglio di disciplina
m.1 diffusione di sostanze alcoliche	sospensione dal convitto da quattro a cinque giorni o indicazione di attività alternative	Consiglio di disciplina

4.

Inadempienze	Sanzioni disciplinari	Organi competenti	
a. recidiva dei comportamenti di cui al comma precedente	sospensione dal convitto da sei a quindici giorni o indicazione di attività alternative	Consiglio di disciplina	
b. furto di oggetti di proprietà del convitto o di altri convittori	sospensione dal convitto da sei a quindici giorni o indicazione di attività alternative	Consiglio di disciplina	
c. molestie e vessazioni continuate nei confronti di altri	sospensione dal convitto da sei a quindici giorni o indicazione di attività alternative	Consiglio di disciplina	
d. violenza intenzionale	sospensione dal convitto per minimo sei giorni	Consiglio di disciplina	
e. offese gravi alla dignità della persona	sospensione dal convitto da sei a quindici giorni o indicazione di attività alternative	Consiglio di disciplina	
f. spaccio di sostanze stupefacenti	sospensione dal convitto per minimo quindici giorni	Consiglio di disciplina	
g. atti e molestie anche di carattere sessuale;	sospensione dal convitto per minimo sei giorni	Consiglio di disciplina	
h. tutti i fatti gravi, non qui elencati, avvenuti durante tutte le attività scolastiche che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola	sospensione dal convitto per minimo sei giorni	Consiglio di disciplina	

5. Durante la seduta del Consiglio di disciplina, il voto relativo all'adozione di un provvedimento disciplinare è segreto; non è consentita l'astensione.
6. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio d'istituto.
7. Nessun organo competente può procedere in deroga al Regolamento vigente.
8. Per il furto di oggetti di proprietà altrui o del convitto è prevista la restituzione della refurtiva o il risarcimento in denaro e in caso di danneggiamento, la riparazione dell'oggetto o il risarcimento. L'accertato danneggiamento volontario di strutture e attrezzature nei locali del convitto include anche l'imbrattamento con scritte o disegni dei muri interni o esterni e prevede, oltre alle sanzioni previste, anche il risarcimento del danno o la riparazione a spese del responsabile del danno. Il Direttore dei servizi generali amministrativi fisserà l'entità del danno da risarcire e provvederà al recupero della somma corrispondente.

Articolo 12 **Procedimento disciplinare**

1. Per l'irrogazione dell'ammonizione scritta l'educatore contesterà al convittore la violazione disciplinare ed annoterà il provvedimento sul registro dell'educatore, avendo cura di motivarlo e di darne comunicazione alla famiglia.
2. Per l'irrogazione del temporaneo allontanamento dalla comunità educativa, il Dirigente Scolastico valuterà preventivamente la ricorrenza dei casi di applicabilità e deferirà il convittore al Consiglio di Disciplina; in modo analogo il Dirigente Scolastico procederà per l'applicazione delle sanzioni previste nei casi di recidiva, violenza o particolare gravità, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
3. Il provvedimento sarà deliberato a maggioranza dall'organo collegiale a composizione plenaria. Verrà al contempo comunicato al convittore e notificato per iscritto ai genitori.

Articolo 13 **Ricorsi**

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, secondo le modalità seguenti:

Grado	Organo competente	Termini e forma di presentazione	Presentatori	Tempi di decisione
a) primo	Organo di garanzia interno alla scuola	15 giorni dalla comunicazione, in forma scritta, integrata da tutti gli elementi utili (documentazione, memorie)	Licei e Centri residenziali: studenti maggiorenni e/o genitori e/o chiunque ne abbia interesse	10 giorni; se si riscontrano vizi procedurali, il ricorso è rinviato all'Organo che ha inflitto la sanzione, con invito al riesame
b) secondo	Direttore dell'U.S.R., o Dirigente delegato, previo parere vincolante dell'Organo di garanzia regionale	15 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di garanzia interno o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito, in forma scritta, integrata da tutti gli elementi utili (documentazione, memorie)	Licei e centri residenziali: studenti maggiorenni e/o genitori e/o chiunque ne abbia interesse	previo parere vincolante dell'Organo di garanzia regionale da rendere entro 30 giorni prorogabili di ulteriori 15 gg. per esigenze istruttorie; in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'Organo di garanzia regionale abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'U.S.R. può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere

2. All'organo di garanzia interno sono rivolti tutti i ricorsi contro le sanzioni disciplinari irrogate da qualsiasi organo competente ad eccezione delle sospensioni dall'attività didattica superiori ai 15 giorni.

3. L'Organo di garanzia interno alla scuola decide, su richiesta degli studenti dei Licei, o dei convittori, o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che possano insorgere all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

4. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un Dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti dei Licei o da chiunque vi abbia interesse in merito alle violazioni allo Statuto delle studentesse e degli studenti, anche contenute nei Regolamenti dei singoli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante dell'Organo di garanzia regionale.

5. L'Organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati

Articolo 14

Composizione degli organi disciplinari

1.

	Presidente	Componenti
a) Consiglio di disciplina	Rettore o suo delegato	Coordinatore convitto maschile Coordinatrice convitto femminile Un educatore convitto maschile Un educatore convitto femminile
b) Organo di Garanzia dei Licei e Centri Residenziali	Rettore o suo delegato	un docente eletto dal Collegio Docenti un educatore eletto dal Collegio Educatori uno studente eletto dal Comitato studentesco un genitore eletto dal Comitato dei genitori

Sono inoltre nominati, per entrambi gli Organi, membri supplenti. Per la scuola secondaria di primo grado tre membri supplenti (docente, educatore, genitore), per i Licei e centri residenziali quattro membri supplenti (docente, educatore, studente, genitore), che subentrano nei casi di temporanea impossibilità o di non compatibilità (ad esempio, il soggetto fa parte dell'organo che ha irrogato la sanzione o il soggetto è parte in causa del provvedimento).

2. L'Organo di Garanzia resta in carica per un anno, e comunque fino alla designazione dei nuovi componenti, al fine di consentire il funzionamento dell'organo.

3. I genitori e gli studenti componenti l'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio o compagno, ovvero insegnanti della classe del proprio figlio o compagno.

4. Gli insegnanti-educatori componenti l'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti.

5. Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.

6. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti, designato dal Presidente.

7. I nominativi degli eletti sono comunicati al Consiglio d'istituto che ne prende formalmente atto ed effettua le nomine. In caso di decadenza di un componente l'Organo rimane in carica e si provvede a sostituire il componente decaduto.

8. Quanto a convocazione e validità delle deliberazioni l'Organo deve essere composto almeno da quattro membri su cinque designati per i Licei e da almeno tre membri su quattro designati per la scuola secondaria di primo grado.

9. Le delibere sono assunte a maggioranza con l'attribuzione, in caso di parità, di un maggior peso al voto del Presidente

10. Non è consentito astenersi dal voto; in caso di conflitti di interesse ricorre il dovere di astensione.

11. Composizione dell'organo di garanzia regionale:

	Presidente	Componenti
--	-------------------	-------------------

a) Scuola secondaria di II grado e Centri Residenziali	Direttore dell'Ufficio scolastico Regionale o suo delegato	due studenti eletti dal Coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli studenti tre docenti e un genitore eletti nell'ambito della comunità scolastica regionale
--	--	---

12. L'Organo di garanzia regionale resta in carica per due anni scolastici.

Articolo 15

Modalità e criteri di funzionamento generali dell'organo di garanzia interno

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.
2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
3. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute o di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.
4. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, durante la quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. L'esito della votazione è annotato nel verbale.
5. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
6. L'Organo di Garanzia ha facoltà di approvare al suo interno un eventuale regolamento per il suo funzionamento e per l'analisi dei reclami proposti da chiunque vi abbia interesse in merito alle violazioni allo Statuto delle studentesse e degli studenti.
7. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.
8. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia in cui è discussa la sanzione è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
9. Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente – educatore o dell'organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.
10. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.

11. L'organo si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta può chiamare a partecipare lo studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.
12. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente-educatore o di un non docente, anch'egli può essere chiamato a partecipare alla seduta.
13. Tutte le testimonianze sono rese a verbale.
14. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola o di pubblica utilità.
15. La deliberazione dell'Organo di Garanzia viene trasmessa al Dirigente Scolastico (nel caso non abbia partecipato alla seduta) e depositata in ufficio didattica. Il Dirigente Scolastico o suo delegato provvederà a informare il coordinatore e/o educatore di classe.
16. La famiglia dell'alunno verrà informata di tale deliberazione mediante raccomandata a mano.

Articolo 16

Patto educativo di corresponsabilità

1. La scuola all'atto dell'iscrizione presenta e fa sottoscrivere ai genitori e agli studenti il Patto educativo di corresponsabilità, legato strettamente al Regolamento d'istituto e di disciplina, che ha finalità di definire diritti e doveri nel rapporto tra scuola, studenti e famiglia, impegnando le diverse componenti a condividere i principi fondanti dell'azione e del percorso educativo.
2. Nella fase di accoglienza dei nuovi studenti saranno presentati e condivisi il Regolamento di disciplina, il Regolamento d'istituto e il Patto educativo di corresponsabilità, che sono pubblicati sul sito.

Il presente Regolamento si compone di n. 16 articoli e n. 14 pagine, approvato dal Consiglio di Istituto in data 22/09/2017, entra in vigore dal 25/09/2017 ed ha validità permanente, salvo gli adeguamenti "in itinere" che si dovessero rendere necessari per evidenti ragioni di funzionalità. Si precisa inoltre che le norme contenute nel Regolamento sono valide sia per la sezione maschile, che per quella femminile.

Torino,

Firma del padre

Firma della madre

Firma del convittore/trice